ASL Taranto

REGOLAMENTO AZIENDALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Versione 1.0
28 dicembre 2018

Sommario

Quadro normativo....3
Art.1 - Oggetto e finalità del trattamento....3
Art.2 - I dati personali trattati dall'ASL Taranto....4
Art.3 - L'accountability e il Sistema Privacy Aziendale....4
Art.4 - Il Titolare del trattamento dei dati personali....5
Art.5 - Il Responsabile del trattamento dei dati....5
Art.6 - Il Sub-responsabile....7
Art.7 - L'Incaricato del trattamento dei dati personali....7
Art.8 - Il Data Protection Officer....8
Art.9 - I referenti privacy del responsabile del trattamento....9
Art.10 - Il registro delle attività di trattamento dei dati personali....9
Art.11 - L'Amministratore di sistema....9
Art.12 - La protezione dei dati personali by design e by default....10
Art.13 - L'Autorizzazione al trattamento dei dati personali....10
Art.14 - Liceità del trattamento dei dati personali....11
Art.15 - La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)....11
Art.16 - L'informativa all'interessato....12
Art.17 - I diritti dell'interessato....13
Art.18 - La comunicazione dei dati personali all'esterno....14
Art.19 - Le responsabilità del trattamento dei dati personali....14
Art.20 - Le misure di sicurezza....15
Art.21 - Le misure di sicurezza per i trattamenti di dati personali affidati a soggetti esterni....16
Art.22 - La sicurezza dei sistemi di archiviazione....16
Art.23 - La violazione dei dati personali (data breach)....17
Art.24 - I limiti alla conservazione dei dati personali....18
Art.25 - Attività di verifica e controllo dei trattamenti di dati personali....18
Art.26 - La formazione....18
Art.27 - Notificazioni e Comunicazioni al Garante....18
Art.28 - Uso delle apparecchiature di videosorveglianza....18
Art.29 - Norme transitorie e finali....19
Art.30 – Comunicazioni....19
GLOSSARIO....19
RIFERIMENTI....20

Quadro normativo

Il presente Regolamento disciplina all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale di Taranto, di seguito denominata Azienda, il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal egolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018 che abroga la direttiva 95/46/CE, unitamente al DL.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" così come modificato ed integrato dal D-Lgs.101 del 10 agosto 2018.
Scopo del presente regolamento è garantire che i dati personali gestiti dall'Azienda siano trattati nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e giuridiche, ovvero degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda stessa.

Art.1 - Oggetto e finalità del trattamento

Il presente regolamento si applica ai trattamenti dei dati personali degli Interessati gestiti dall'Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Ha lo scopo di garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e giuridiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale degli utenti e di tutti coloro che hanno rapporti con l'Azienda.
L'Azienda adotta idonee e preventive misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Il trattamento dei dati può avvenire per gli scopi di seguito indicati:

Finalità legate alla cura della salute:

a) attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, ivi compresi servizi diagnostici, programmi terapeutici e qualsiasi altro servizio sanitario erogato dall'ASL TA, nell'ambito dell'assistenza specialistica e ambulatoriale, della diagnostica e di ricovero, da erogarsi nelle diverse strutture;
b) altre attività sanitarie connesse alla tutela della salute degli utenti, quelle collegate alla professione e alle prestazioni del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta con riferimento al servizio sanitario nazionale;
c) attività amministrative, organizzative e di gestione dei servizi forniti agli interessati, riguardanti il processo di iscrizione al servizio sanitario regionale, l'attività di prenotazione e di accettazione, il servizio di verifica delle prenotazioni tramite apposito sistema di chiamata telefonica (servizio di "recall" presidiato o automatico);
d) attività di certificazione, di denuncia e di refertazione, di prescrizione, di compilazione della documentazione clinica e dei registri;
e) attività di accertamento dell'invalidità civile, della condizione di handicap e della disabilità;
f) attività di recupero crediti, di verifica della esenzione ticket e di controllo della congruità delle prestazioni erogate;
g) attività di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, anche ai fini della trasmissione elettronica o comunicazione dei dati agli enti istituzionali competenti, nei limiti di quanto previsto da norme e regolamenti statali e regionali;
h) attività legate alla fornitura di altri beni o servizi all'utente attraverso una rete di comunicazione elettronica, per la salvaguardia della salute (es. fornitura di ausili e protesi), anche attraverso sistemi di teleassistenza e telemedicina a carico del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale.

Finalità legate alla ricerca scientifica e alla didattica

i) indagini epidemiologiche e similari;
j) costituzione e alimentazione di registri di patologia istituiti a livello nazionale o regionale;
k) ricerca scientifica e/o sperimentazione;

l) sondaggi inerenti alla qualità delle prestazioni, anche tramite chiamata telefonica, ovvero mediante uso di questionari, privati di dati identificativi;
m) attività didattiche e di formazione professionale dei medici e degli altri esercenti una professione sanitaria, nonché degli studenti, collaboratori e professionisti frequentanti i corsi di studio e di formazione professionale, nel rispetto del diritto della privacy del paziente, cioè utilizzando informazioni prive dei dati identificativi

Finalità amministrative

n) Gestione del personale, fornitori, etc.

L'Azienda adotta altresì le misure occorrenti a facilitare l'esercizio dei diritti dell'Interessato ai sensi dell'Art.12 GDPR.

Art.2 - I dati personali trattati dall'ASL Taranto

L 'ASL Taranto tratta i dati personali identificativi e particolari relativi ad esempio a:

- Cittadini utenti, assistiti, pazienti e loro familiari e/o accompagnatori;
- Personale amministrativo, sanitario, tecnico e professionale della dirigenza e del comparto in rapporto di dipendenza, convenzione o collaborazione;
- Soggetti che frequentano le strutture aziendali per motivi di studio o volontariato;
- Partecipanti a bandi, gare e selezioni;
- Fornitori.

Nei casi e con i limiti previsti dalle normative di settore vigenti, vengono trattati dati personali e sensibili per la rilevazione delle malattie mentali, delle malattie infettive e diffusive, della sieropositività, a fini di indagini epidemiologiche, a fini di trapianto di organi e tessuti e a fini di monitoraggio della spesa sanitaria.
I dati personali sensibili sono trattati solo ed esclusivamente nei casi in cui siano imprescindibili per lo svolgimento delle attività istituzionali indicate nell'art.1 e nel caso in cui tali attività non possano essere eseguite mediante il trattamento di dati anonimi.
L'ASL Taranto assicura il diritto all'anonimato degli utenti mediante l'adozione di misure capaci di garantire un maggior grado di tutela della riservatezza nel trattamento dei suoi dati nei casi specificatamente previsti dalle normative vigenti.
I dati personali trattati dall'Azienda nelle forme e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente sono raccolti:

- prioritariamente presso l'interessato o anche presso persone diverse nei casi in cui questi sia minorenne o incapace o non sia in grado di fornirli;
- anche presso enti del SSN, presso altri enti e amministrazioni pubbliche o terzi, presso pubblici registri, o presso altri esercenti professioni sanitarie.

Il trattamento dei dati personali per fini di ricerca, qualora non espressamente previsto ed autorizzato per fini istituzionali, viene effettuato con il consenso dell'Interessato o negli altri casi previsti dalla normativa vigente soltanto previa erogazione di apposita informativa ed adozione di apposite ed adeguate misure di sicurezza.
I risultati della ricerca pubblicati o comunque resi noti non possono in alcun caso contenere dati personali che rendano identificabili i soggetti ai quali si riferiscono.

Art.3 - L'accountability e il Sistema Privacy Aziendale

L'Azienda programma, promuove ed adotta ogni misura tecnica ed organizzativa atta a garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali venga effettuato conformemente alla normativa vigente, proteggendo i diritti e le libertà fondamentali dell'Interessato con particolare riferimento al diritto della protezione dei dati personali (principio dell'Accountability).
Tali misure tecniche ed organizzative sono gestite a carico del sistema privacy aziendale che è composto da:

- Il Titolare del trattamento dei dati;

- Il responsabile del trattamento dei dati;
- Il sub-responsabile del trattamento dei dati;
- L'Incaricato al trattamento;
- Il Data Protection Officer (DPO) aziendale e il suo staff;
- I referenti privacy del responsabile del trattamento
- i Registri delle attività di trattamento dei dati;
- il sistema di attribuzione delle responsabilità e delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali;
- le informative sulla privacy;
- la documentazione relativa alle valutazioni preliminari di impatto;
- il sistema per l'analisi dei rischi e i relativi documenti di valutazione;
- il sistema di audit e verifica periodica del corretto trattamento dei dati personali;
- il sistema di prevenzione, contenimento e gestione delle violazioni dei dati personali;
- il sistema di formazione continua dei Responsabili e Incaricati del trattamento e degli Amministratori di sistema.

l'Azienda, tramite l'adozione e il continuo aggiornamento di apposite procedure, disciplinari, Linee Guida, Indicazioni Operative e Regolamenti di settore, favorisce l'applicazione di questo Regolamento.

Art.4 - Il Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Sanitaria Locale Taranto con sede in viale Virgilio n.31, 70121 Taranto, rappresentata legalmente dal suo Direttore Generale.
Il Titolare è responsabile giuridicamente dell'ottemperanza degli obblighi previsti dalla normativa, sia nazionale che internazionale, in materia di protezione dei dati personali, e in tal senso adotta le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire, sin dalla fase della progettazione, la tutela dei diritti dell'interessato e per assicurare che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente; deve inoltre poter dimostrare che sono state adottate tutte le misure necessarie a garantire tale diritto agli Interessati e deve fare in modo che tali misure rimangano efficaci e adeguate per tutta la durata del trattamento.
Nel caso in cui la finalità del trattamento è in comune con un altro Titolare del trattamento, l'Azienda assume assieme a questi la veste di Contitolare del trattamento; un accordo scritto tra i Contitolari definisce le rispettive responsabilità, ruoli e diritti, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'Interessato.
Il Titolare provvede, nei casi previsti dalla legge:

a) ad adottare le misure di sicurezza e tecnico-organizzative adeguate a garantire la protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda il processo di progressiva digitalizzazione della Sanità;
b) a designare il Data Protection Officer (DPO), dotandolo delle necessarie risorse per assolvere ai suoi compiti e per mantenere la propria indipendenza e la propria competenza specialistica;
c) ad attivare e mantenere aggiornato il Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
d) a garantire l'informazione e la formazione del personale sulla protezione dei dati personali;
e) a nominare i Responsabili e i Sub-Responsabili del trattamento di dati personali impartendo loro le necessarie istruzioni per la corretta gestione e protezione dei dati personali;
f) ad effettuare nei confronti di tutti i Responsabili del trattamento le verifiche e controlli sulla correttezza del trattamento dei dati personali loro affidato.

Art.5 - Il Responsabile del trattamento dei dati

Il Regolamento (UE) 2016/679 dispone all'art.28 che ogni Titolare del trattamento designi quale Responsabile del trattamento il soggetto cui affida attività di trattamento dei dati personali.
A tale proposito l'ASL Taranto designa Responsabili del trattamento dei dati personali tutti i soggetti interni e/o esterni cui sono affidate attività di competenza aziendale o attività connesse, strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comunque comportano necessariamente il trattamento dei dati personali.

L'ASL Taranto designa quali Responsabili del trattamento dei dati personali esclusivamente i soggetti che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti di legge e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali non può delegare altri soggetti ad effettuare il trattamento anche parziale di dati personali che gli sono stati affidati, senza aver prima ottenuto una specifica autorizzazione scritta dell'Azienda.
Il trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni viene disciplinato attraverso un apposito contratto scritto o in formato elettronico, tra l'Azienda e il soggetto esterno, che esprime tutti i vincoli del trattamento, ovvero la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali trattati, le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento e del responsabile del trattamento.
In particolare il contratto deve prevedere, a carico del responsabile, che:

a) i dati personali siano trattati soltanto su istruzione documentata del Titolare;
b) venga garantita la riservatezza dei dati trattati dagli Incaricati;
c) vengano adottate tutte le misure di sicurezza richieste dall'Azienda insieme ad eventuali ulteriori misure tecniche e organizzative al fine di garantire ai dati trattati un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
d) venga garantito l'esercizio dei diritti dell'interessato nel rispetto degli obblighi di legge (accesso ai dati, rettifica e cancellazione, limitazione del trattamento, etc – Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 GDPR);
e) la garanzia che su indicazione dell'ASL Taranto vengano cancellati o restituiti tutti i dati personali al termine della prestazione dei servizi relativi al trattamento e ne siano cancellate tutte le copie esistenti;
f) possa dimostrare all'Azienda il rispetto degli obblighi di legge e contribuisca alle attività di controllo e revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un soggetto da questi incaricato (DPO).

In tutti gli atti che disciplinano rapporti con i soggetti di cui sopra (contratti, convenzioni, scritture private, conferimenti, etc.), deve inoltre essere inserita l'indicazione che l'ASL Taranto provvederà a designare successivamente, ma comunque prima di procedere al trattamento dei dati, il contraente quale Responsabile del trattamento dei dati personali, e ad impartire le specifiche disposizioni operative.
Tutte le strutture interne all'ASL Taranto che provvedono alla stesura o validazione degli atti con cui sono delegate attività di competenza aziendale o attività connesse, strumentali e di supporto, ivi incluse le attività manutentive, che comunque comportano necessariamente il trattamento dei dati personali, sono tenute a segnalarne l'affidamento al Data Protection Officer, che provvederà a predisporre l'apposita documentazione.
l Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili del trattamento dei dati designano formalmente gli Incaricati del trattamento, fornendo loro per iscritto istruzioni operative dettagliate e specifiche sulle corrette modalità di trattamento dei dati personali e vigilano sul rispetto di tali istruzioni, anche attraverso verifiche periodiche.
I Responsabili del trattamento dei dati personali:

- designano, in forma scritta gli Incaricati del trattamento dei dati personali, nell'ambito della propria struttura e per i trattamenti di dati di propria competenza, secondo livelli differenziati e profili omogenei; tale documento deve essere trasmesso al Data Protection Officer che provvederà a conservarlo;
- adottano le misure di sicurezza dei dati personali, in base alle indicazioni impartite dall'Azienda nell'apposito contratto o con successive disposizioni operative;
- curano la diffusione delle norme, delle linee guida e di ogni altra disposizione impartita dall'Azienda fra i propri Incaricati del trattamento dei dati;
- adottano ulteriori istruzioni interne e indicazioni di comportamento per il proprio personale, per i pazienti e per i visitatori alle proprie strutture;
- collaborano con il Data Protection Officer dell'ASL Taranto nelle attività di verifica di applicazione delle misure di protezione dei dati personali oggetto di trattamento autorizzato;

- verificano l'esattezza, l'aggiornamento, la pertinenza e la congruità dei dati, in rapporto all'attività svolta;
- effettuano, limitatamente all'ambito e agli aspetti di competenza, l'analisi dei rischi che incombono nei trattamenti dei dati e nella conservazione dei medesimi;
- verificano periodicamente il corretto trattamento dei dati personali da parte degli Incaricati del trattamento e ne documentano gli esiti e registrano ogni anomalia di trattamento dei dati oggetto di affidamento;
- segnalano al Data Protection Officer dell'Azienda l'inizio o la cessazione di trattamenti di dati personali e della cancellazione di dati personali, al fine di permettere l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento dei dati personali;
- trasmettono al Data Protection Officer dell'Azienda le segnalazioni su eventuali criticità riguardo alle misure di sicurezza in vigore;
- si mettono a disposizione dell'Azienda e del DPO aziendale per ogni eventuale azione di controllo e verifica che questi vogliano svolgere sui trattamenti dei dati a loro demandati.

Art.6 - Il Sub-responsabile

Il responsabile del trattamento può nominare uno o più sub-responsabili.
Considerando la complessità della gestione delle Strutture Sanitarie ed Amministrative dell'ASL di Taranto il responsabile del trattamento può nominarne a sua volta un altro responsabile (sub), intervenendo a gestire l'applicazione, controllo e verifica degli adempimenti previsti dal GDPR e dal Codice.
Nel caso in cui un Responsabile del trattamento ricorra, previa specifica autorizzazione del Titolare, a un Sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto dell'Azienda (art.28 par.4 GDPR), a questi sono imposti, sempre mediante esplicito contratto, gli stessi obblighi a cui è stato sottoposto il Responsabile. Qualora il Sub-Responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile del trattamento conserva nei confronti dell'ASL Taranto l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del Sub-Responsabile.
I sub-responsabili ereditano i compiti delegati loro dal Responsabile che li ha nominati.

Art.7 - L'Incaricato del trattamento dei dati personali

Gli Incaricati del trattamento dei dati personali sono le persone fisiche che effettuano le operazioni di trattamento di dati personali e/o sensibili, designati a tale scopo dal Titolare, dal Responsabile e dall'eventuale Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali.
Sono da designare come Incaricati a tale scopo, oltre che i collaboratori dei Responsabili e degli eventuali Sub-Responsabili, sia i dipendenti dell'Azienda che i collaboratori che, a qualsiasi titolo (ad esempio: tirocinanti, studenti, stagisti, volontari, liberi professionisti, borsisti, consulenti), prestino la loro opera, anche in via temporanea, all'interno delle strutture dell'ASL Taranto.
Per la loro designazione è utilizzata apposita modulistica, che prevede la trascrizione della data di inizio e eventuale fine attività all'interno della struttura ed indica i trattamenti di dati di cui sono autorizzati a svolgere le relative operazioni.
Gli Incaricati ricevono formale atto di designazione dai loro Responsabili del trattamento, che impartiscono loro disposizioni sul corretto uso dei dati, in special modo sotto il profilo della sicurezza, e vengono informati sulle direttive vigenti sulla protezione dei dati da loro trattati.
L'atto di designazione ad Incaricato costituisce l'unico presupposto di liceità per il trattamento dei dati personali; l'originale di tale atto, controfirmato per presa visione dall'Incaricato, è trasmesso al Data Protection Officer, che ne cura la conservazione e ne inserisce i dati all'interno del Registro delle attività di trattamento e provvede alla registrazione della cessazione comunicatagli dal Responsabile.
La designazione a Incaricato del trattamento dei dati personali non è direttamente collegata allo stato di dipendenza del personale o alla dipendenza funzionale del personale stesso da parte del Responsabile che autorizza il trattamento.

Gli Incaricati del trattamento dei dati personali:

a. trattano i dati osservando le istruzioni ricevute, anche con riferimento agli aspetti relativi alla sicurezza;
b. qualora trattino dati con l'ausilio di strumenti informatici sono personalmente responsabili della gestione riservata della password loro assegnata, ed è fatto loro divieto di cedere la propria password ad altri;
c. sono responsabili della custodia riservata dei documenti cartacei loro affidati per effettuare le operazioni di trattamento e hanno l'obbligo di restituirli al termine delle operazioni affidate.

Sono altresì da designare Incaricati i dipendenti e i collaboratori del Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento esterni che, a qualsiasi titolo, prestino la loro opera, anche in via temporanea, trattando dati per conto dell'ASL Taranto.
In tale ultima ipotesi tali Responsabili conservano presso la loro sede legale gli originali degli atti di designazione ad Incaricato del trattamento e ne inviano copia via mail al Data Protection Officer dell'ASL Taranto.

Art.8 - Il Data Protection Officer

Il Titolare designa un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) scelto tra i propri dipendenti, dirigenti o funzionari di alta professionalità, o come figura esterna all'azienda. Questi, così come indicato dall'Autorità Garante Privacy, è designato esclusivamente in funzione delle specifiche qualità professionali, della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi aziendali in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere ai compiti individuati dalla normativa vigente.
L'Azienda ne pubblica i dati di contatto e li comunica all'Autorità Garante Privacy in conformità alle indicazioni di tale Autorità, e si assicura che sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto su tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.
Il Direttore Generale fornisce al Data Protection Officer le risorse umane, tecnologiche, strumentali ed economiche necessarie per assolvere ai suoi compiti, accedere ai dati personali e ai trattamenti e ne garantisce la formazione continua nella materia.
Il DPO è in possesso di autonomia gestionale specificamente attribuita, agisce in totale autonomia operativa e si avvale delle risorse umane assegnate che ne costituiscono l'ufficio, nonché dei Referenti Privacy che saranno individuati sul territorio per garantire la capillarità degli interventi sulla materia in tutte le articolazioni territoriali dell'Azienda. Tutte le strutture aziendali con particolare riferimento alla S.S.D. "Servizio Sistemi Informativi e Telematici", assicurano la massima collaborazione al DPO sia in merito all'applicazione interna delle misure di sicurezza e di protezione dei dati personali per i trattamenti automatizzati, sia in merito agli audit di verifica di applicazione delle stesse misure da parte di Responsabili e Sub-Responsabili; Assieme alle figure sopra designate il DPO attiva tutte le misure per favorire l'osservanza del presente Regolamento e delle altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati.
Il DPO ha i seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresa l'attribuzione delle responsabilità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art.35 GDPR;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'art.36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- sensibilizzazione e formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- raccordo con l'ufficio Sistemi Informativi Aziendali per tutte le problematiche connesse al trattamento dei dati in particolare per l'applicazione dei principi di privacy by design e privacy by default;
- promuovere, in concerto con il Titolare (a cui dovrà relazionare periodicamente), l'osservanza dei regolamenti aziendali attinenti la materia di cui al Regolamento fornendo la necessaria consulenza in ordine alle problematiche in tema di riservatezza;
- partecipare ai gruppi di lavoro aziendali che di volta in volta si occupano delle attività di trattamento;
- tenere il registro delle attività di trattamento sotto la responsabilità del Titolare del trattamento attenendosi alle istruzioni impartite. Coadiuvare i responsabili del trattamento alla stesura del registro delle attività di trattamento dei responsabili del trattamento;
- riferire direttamente al vertice gerarchico del titolare e del responsabile del trattamento.
- Gestire le procedure di installazione ed autorizzazione dei sistemi di videosorveglianza con gli Uffici Aziendali preposti

Nell'eseguire i propri compiti il Data Protection Officer considera debitamente i rischi inerenti al trattamento dei dati, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Art.9 - I referenti privacy del responsabile del trattamento

Sono soggetti individuati dal Direttore Medico e/o Amministrativo di ciascuna Struttura Complessa aziendale (P.O., Distretto, Dipartimento, Area, etc.) che garantiscono il supporto allo stesso per quanto riguarda gli adempimenti derivanti dalla normativa sulla privacy in diretta correlazione e secondo le disposizioni impartite dal DPO.

Art.10 - Il registro delle attività di trattamento dei dati personali

Come previsto dall'art.30 GDPR, l'ASL Taranto redige, manutiene e tiene costantemente aggiornato un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità, che evidenzia i diversi livelli di responsabilità attribuiti in relazione al trattamento dei dati, suddivisi per Responsabili del trattamento, Incaricati ed Amministratori di Sistema.
Il registro dei trattamenti risponde al principio dell'accountability del Titolare del trattamento, non costituisce un adempimento formale bensì è parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali ed è un prezioso strumento fondamentale non soltanto per tracciare i trattamenti di dati all'interno dell'Azienda, ma è indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio.
Il registro della ASL Taranto contiene almeno le seguenti informazioni:

1. i trattamenti che vengono svolti;
2. per ognuno di questi, i Responsabili del trattamento, gli Incaricati del trattamento e gli Amministratori di Sistema coinvolti;
3. il nome e i dati di contatto del Titolare del trattamento, del Data Protection Officer e, ove applicabile, del Contitolare del trattamento;
4. le finalità del trattamento;
5. una descrizione delle categorie di Interessati e delle categorie di dati personali trattati;
6. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
7. il tipo di trattamento (digitale o cartaceo);
8. gli eventuali trasferimenti di dati personali verso un paese terzo e la documentazione delle garanzie adeguate;
9. i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
10. una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative adottate per proteggere i dati oggetto di trattamento;
11. il tipo di consenso/informativa richiesti agli Interessati.

Tale Registro viene tenuto anche dai Responsabili esterni e Sub-Responsabili del trattamento.

Il Registro è tenuto in forma scritta, anche in formato elettronico e, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Autorità Garante della Privacy.

Art.11 - L'Amministratore di sistema

L'ASL Taranto designa i propri Amministratori di Sistema con apposito atto corredato di apposite istruzioni operative, il cui originale viene conservato presso il Data Protection Officer e impartisce le opportune disposizioni perché sia assicurata l'effettività di tutte le misure e gli audit previsti dalla normativa vigente.
L'Amministratore di sistema è una figura essenziale per la sicurezza delle banche dati e per la corretta gestione delle reti telematiche; è un esperto chiamato a svolgere le funzioni che comportano l'accesso ai dati che transitano sulla rete aziendale; a lui viene affidato anche il compito di vigilare sul corretto utilizzo dei sistemi informatici dell'Azienda.
Proprio per le specificità del suo compito, in genere è proprio l'Amministratore di Sistema che si accorge di un'eventuale violazione o perdita di dati e dunque da lui ci si aspetta, in generale, che partano le segnalazioni di data breach.
L'Amministratore di Sistema rilascia agli Incaricati le credenziali per accedere alle procedure informatiche previa richiesta sottoscritta dal Responsabile del trattamento di riferimento.
Gli stessi sono inoltre tenuti a inoltrare le richieste suindicate al Data Protection Officer che li conserva assieme agli originali degli atti di nomina ad Incaricato e ne verifica la congruità.
In alcuni casi, per quanto riguarda i soggetti designati Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento dei dati cui sono state delegate competenze di gestione e protezione dei sistemi informativi e delle risorse hardware e software dell'Azienda, a questi può essere impartito l'onere di designare e coordinare l'attività degli Amministratori di Sistema e presidiare tutti gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente, compreso il rispetto delle misure di controllo dell'attività. In questi casi, tali Responsabili e Sub-Responsabili sono pertanto tenuti ad assolvere a tutte le misure ed i relativi audit previsti dalla normativa vigente in tema di Amministratore di Sistema ed a trasmettere al Titolare del trattamento sia l'evidenza delle nomine e delle ulteriori misure adottate che la copia della relativa documentazione.
I Responsabili e i Sub-Responsabili del trattamento sono tenuti a depositare presso il Data Protection Officer la copia degli atti con cui sono stati designati gli Amministratori di sistema insieme alle funzioni a loro attribuite.
Il Titolare verifica periodicamente l'operato degli Amministratori di sistema, accertando che le attività svolte siano efficaci ed effettivamente conformi alle mansioni attribuite.

Art.12 - La protezione dei dati personali by design e by default

L'Azienda, nello stabilire le modalità e gli strumenti del trattamento dei dati personali per tutelare i diritti degli Interessati, valuta previamente (by design) lo stato dell'arte, i costi di attuazione, la natura, l'ambito di applicazione, il contesto e le finalità del trattamento stesso, e i possibili rischi aventi probabilità e gravità diverse sui diritti e libertà degli Interessati. Altresì, mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, già in fase progettuale e/o precontrattuale, per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita (by default), solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, nel rispetto dei principi normativi, ovvero:

- **liceità del trattamento**: tutto il trattamento dei dati deve essere basato esclusivamente su uno scopo legittimo (art. 6 GDPR);
- **limitazione di scopo**: il trattamento dei dati deve essere limitato allo scopo legittimo oggetto del trattamento;
- **minimizzazione dei dati (principio di proporzionalità)**: devono essere trattati solo i dati strettamente necessari allo scopo del trattamento;
- **accuratezza**: i dati personali trattati devono sempre essere accurati ed aggiornati;
- **integrità e riservatezza**: i dati devono poter essere trattati solo da personale preposto e devono essere trattati in modo tale da garantire sempre adeguata riservatezza per prevenirne l'uso illecito o non autorizzato;

- **conservazione**: i dati devono essere conservati solo se necessario e per il solo periodo temporale utile definito dallo scopo del trattamento;
- **equità e trasparenza**: devono essere eseguiti soltanto i trattamenti legittimi dei dati. Inoltre il trattamento dei propri dati deve sempre essere reso trasparente all'Interessato;

Tali misure garantiscono inoltre che, per impostazione predefinita, i dati personali siano accessibili solo alle persone autorizzate e limitatamente a quanto necessario per il periodo di trattamento, utilizzando tecniche di pseudonimizzazione.

Art.13 - L'Autorizzazione al trattamento dei dati personali

Nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia basato sul rilascio del preventivo consenso da parte dell'Interessato, è compito dell'Azienda dimostrare che questi ha prestato il proprio consenso libero e informato al trattamento dei dati personali.
Se il consenso dell'interessato è prestato nel contesto di una dichiarazione scritta che riguarda anche altre questioni o ulteriori specifici trattamenti di dati personali, la richiesta di consenso è presentata in modo chiaramente distinguibile dalle altre materie, in forma comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro.
L'interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in qualsiasi momento e ciò non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.
Il Titolare predispone apposita documentazione per l'acquisizione del consenso informato e assicura attraverso idonee modalità l'archiviazione dei consensi espressi dagli Interessati in modo da rendere fruibili e rintracciabili le autorizzazioni da questi rilasciate.
I consensi devono essere conservati presso il responsabile del trattamento che ne ha provveduto all'acquisizione.

Art.14 - Liceità del trattamento dei dati personali

I dati personali possono essere trattati soltanto:

- da parte del Titolare, dei Contitolari, dei Responsabili, degli Incaricati del trattamento dei dati personali e degli Amministratori di Sistema;
- se previsto per legge e se sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, quando:
  a) l'interessato ha prestato il consenso esplicito al trattamento dei dati personali per una o più finalità specifiche;
  b) il trattamento è necessario per assolvere agli obblighi ed esercitare i diritti specifici del Titolare del trattamento o dell'Interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale
  c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'Interessato o di un'altra persona fisica qualora l'Interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
  d) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni;
  e) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante che deve essere proporzionato alla finalità perseguita;
  f) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali o conformemente al contratto con un professionista della sanità;
  g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici;
  h) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

L'Azienda non consente il trattamento dei dati da parte di personale non autorizzato salvo i casi che di volta in volta dovranno essere preventivamente concordati ed autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del Trattamento, in accordo con il DPO.

Art.15 - La valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)

L'Azienda, prima di attivare un trattamento dei dati personali, verifica la sussistenza di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone interessate (a causa del monitoraggio sistematico dei loro comportamenti, o per il gran numero dei soggetti interessati di cui sono magari trattati dati sensibili, o anche per una combinazione di questi e altri fattori) (art. 35 GDPR). A tal fine verrà redatto un piano di programmazione ed intervento per l'applicazione ed adempimenti previsti dalle disposizioni normative in vigore unitamente al Dirigente della S.S.D. Sistemi Informativi Telematici, al Dirigente S.S.D. Servizio Prevenzione e Protezione, al Dirigente S.S.D. Affari Generali al Direttore (o suo delegato) dell'Area Gestione del Patrimonio al Direttore (o suo delegato) dell'Area Gestione Tecnica nonché alle Direzioni delle Strutture interessate (gruppo di lavoro permanente e convocato dal DPO, ogni qualvolta lo ritenga necessario, i cui compiti e funzioni saranno regolamentati con atto specifico a parte).
In caso di presenza di un tale rischio elevato, la ASL procede con l'effettuazione di una apposita valutazione preliminare dell'impatto (Data Protection Impact Assessment - DPIA) delle operazioni di trattamento, avvalendosi del Data Protection Officer; al fine di determinare:

- i rischi del trattamento;
- le misure previste per contenerli;
- le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità alle norme vigenti, tenuto conto dei diritti degli interessati e delle finalità del trattamento.

Quando il trattamento coinvolga dei contitolari, essi devono definire i propri rispettivi obblighi con precisione. La loro DPIA dovrebbe indicare quale parte è responsabile per le varie misure intese a trattare i rischi e per proteggere i diritti delle persone interessate.
La documentazione relativa ad ogni valutazione preliminare di impatto viene trasmessa al DPO, e viene inserita all'interno del Sistema Gestionale Privacy Aziendale; tale sistema ne prevede il riesame con cadenza periodica o quando insorgano elementi che possano incidere sul rischio.
L'ASL Taranto, inoltre, attiva tutte le azioni necessarie al rispetto delle misure e prescrizioni specifiche individuate dall'Autorità Garante Privacy per il corretto trattamento dei dati, in modo particolare per quanto riguarda i trattamenti resi possibili dai processi di innovazione digitale e dai diversi modelli di sistemi informativi sanitari integrati.
La DPIA deve essere effettuata prima del trattamento dal titolare, con il DPO ed il responsabile (o i responsabili).
Il titolare è responsabile di assicurare che la DPIA venga eseguita. L'esecuzione della DPIA può anche essere fatta da qualcun altro, all'interno o all'esterno dell'Azienda, ma la responsabilità resta comunque del Titolare.

Art.16 - L'informativa all'interessato

L'ASL Taranto predispone informative sul trattamento dei dati personali chiare e comprensibili per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro.
L'informativa sul trattamento dei dati personali riporta le informazioni previste dalla normativa vigente relativamente a:

- l'identità e i dati di contatto del Titolare del trattamento e del Data Protection Officer;
- le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- le modalità di trattamento dei dati personali;
- l'obbligatorietà o meno del conferimento dei dati;
- il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

- coloro ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- come possono essere esercitati i diritti di accesso in base alle disposizioni vigenti;
- l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica del trattamento che lo riguarda o di opporsi al loro trattamento;
- qualora la liceità del trattamento dei dati sia basata sul preventivo rilascio di consenso al trattamento, il diritto di revocarlo in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy;
- se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali, nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato, la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico.

L'informativa all'Interessato viene resa anche per estratto tramite l'affissione di appositi manifesti o la somministrazione di appositi documenti nei locali di accesso all'utenza, secondo procedure e modelli concordati con il DPO.
L'ASL Taranto attiva, utilizzando i sistemi di comunicazione digitale (sito web, email, etc.), adeguate modalità di visibilità delle azioni poste in essere all'interno dell'Azienda in attuazione della normativa sulla riservatezza dei dati.
L'informativa sul trattamento dei dati personali non viene rilasciata all'Interessato da parte dell'ASL Taranto nel caso in cui questi disponga già delle suindicate informazioni o nel caso in cui comunicarle risulti impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato, in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, purché in tali casi siano state adottate preventivamente misure tecniche e organizzative adeguate per la protezione dei dati specie al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati, e ulteriori misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato (es. anonimizzazione o pseudonimizzazione).
Le informazioni sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici. Se richiesto dall'interessato, le informazioni possono essere fornite oralmente, purché sia comprovata con altri mezzi l'identità dell'interessato.

Art.17 - I diritti dell'interessato

L'Interessato ha il diritto di chiedere ed ottenere, senza ingiustificato ritardo, le informazioni riguardo ai trattamenti in corso dei propri dati personali relativamente a:

1. finalità del trattamento;
2. categorie di dati personali in questione;
3. destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
4. periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, laddove non sia possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
5. far valere il diritto di rettifica o cancellazione dei propri dati personali o della limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
6. le informazioni sull'origine dei dati, qualora questi non siano stati raccolti presso l'interessato;
7. l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
8. diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante Privacy.

Gli Interessati possono contattare il Data Protection Officer dell'Azienda per le questioni riguardanti il trattamento dei propri dati personali e per l'esercizio dei propri diritti.
Se tali diritti sono riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia un interesse legittimo, documentato e giuridicamente rilevante.
Il Data Protection Officer avvia quindi il procedimento, avvalendosi dell'apporto e della collaborazione del Responsabile del trattamento dei dati di competenza e degli Amministratori di Sistema interessati.
L'ASL Taranto disciplina con apposita procedura l'iter e le modalità del suindicato procedimento.
Per maggiore chiarezza, di seguito vengono esplicitati meglio alcuni diritti dell'Interessato:

Diritto di opposizione

L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano e l'ASL Taranto si astiene dal trattarli ulteriormente salvo che dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici l'Interessato ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico. Resta comunque valido il trattamento dei dati effettuato prima della richiesta di opposizione.

Il diritto di accesso e il diritto alla riservatezza

L'ASL Taranto, in osservanza delle disposizioni vigenti in tema di riservatezza e di trasparenza, valuta anche con riguardo ad altre regolamentazioni specifiche, caso per caso la possibilità degli interessati di accedere ai documenti. L'accesso ai dati idonei a rivelare lo stato di salute o le abitudini sessuali è ammesso solo quando il diritto da tutelare, tramite istanza di accesso, è di rango almeno pari al diritto alla riservatezza, ovvero consiste in un diritto alla personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale o inviolabile, quale ad esempio il diritto alla difesa.
Ulteriori specifiche indicazioni agli operatori sono contenute in altri regolamenti o istruzioni operative adottate dall'ASL Taranto.

Diritto all'oblio

Quando i dati oggetto del trattamento non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati o quando l'Interessato revoca o si oppone al consenso e laddove non sussista altro fondamento giuridico per il trattamento, i dati devono essere cancellati. Inoltre devono essere cancellati gli stessi dati anche da tutti coloro che li hanno usati o trattati.
Il diritto all'oblio non si applica se il trattamento è necessario per:

1. l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
2. motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
3. fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Comunicazione di dati all'interessato

I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessato solo attraverso:

1. la consegna dei dati al medico di fiducia che, a sua volta, li renderà noti all'Interessato;
2. una spiegazione orale o un giudizio scritto da parte di un medico del servizio dell'ASL Taranto interessato o, su specifica delega scritta, da parte di operatore sanitario dello stesso servizio;
3. modalità telematiche nei casi e nei modi previsti dalla specifica normativa.

La documentazione sanitaria che viene consegnata in busta chiusa può essere ritirata dall'Interessato o da altra persona diversa da questi delegata, salvo il caso dei documenti relativi a dati regolati da normative speciali che prevedono il ritiro diretto dell'interessato.

Diritto alla portabilità dei dati

L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati.
Il trasferimento dei dati dovrà avvenire in un formato strutturato di uso comune e facilmente leggibile da una macchina.

Art.18 - La comunicazione dei dati personali all'esterno

La comunicazione dei dati personali all'esterno dell'ASL Taranto è effettuata esclusivamente ad enti o aziende del SSN, della Pubblica Amministrazione e ad altri soggetti di natura pubblica e privata, in esecuzione di obblighi derivanti da normative vigenti o per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. La suindicata trasmissione dei dati personali avviene in forma scritta o telematica.

Art.19 - Le responsabilità del trattamento dei dati personali

L'ASL Taranto designa formalmente i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali, che si distinguono in Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento e Amministratori di Sistema. Essi:

- non possono trattare i dati personali se non sono previamente istruiti in tal senso dall'ASL Taranto;
- mettono a disposizione dell'ASL Taranto tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di legge e contribuiscono alle attività di revisione, comprese le ispezioni, da questa realizzate;
- informano immediatamente il Data Protection Officer qualora un'istruzione ricevuta violi il presente regolamento o altre disposizioni vigenti relative alla protezione dei dati personali, inviando un'apposita comunicazione agli indirizzi mail riportati nel paragrafo Comunicazioni di questo documento.

I Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento sono designati dal Titolare con apposito atto formale, che è accompagnato da specifiche indicazioni operative per il corretto assolvimento dei compiti delegati in materia di protezione dei dati.
La funzione di Responsabile o Sub-Responsabile del trattamento dei dati personali è attribuita personalmente e non è suscettibile di delega; il loro elenco è tenuto a cura del Data Protection Officer. Essi:

- compiono tutto quanto è necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni in tema di riservatezza, sicurezza e protezione dei dati relativamente ai trattamenti loro assegnati;
- hanno il dovere di osservare e fare osservare:
    - le misure di sicurezza e le altre precauzioni individuate nel Documento di Analisi dei Rischi adottato dall'ASL Taranto;
    - le disposizioni relative alle misure di sicurezza adottate dall'ASL Taranto, le ulteriori linee guida sulla riservatezza dei dati, la protezione delle informazioni e sull'amministrazione digitale.
- sono dotati di autonomia gestionale ed organizzativa per il trattamento dei dati di propria competenza;
- sono tenuti ad adottare ogni misura necessaria per il rispetto della riservatezza nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi sanitari;
- rispondono al Titolare di ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di riservatezza, sicurezza, protezione dei dati e amministrazione digitale e riferiscono periodicamente al Data Protection Officer su come svolgono i compiti specifici loro assegnati e segnalano appena possibile ogni problematica di riferimento;
- verificano che la documentazione cartacea e digitale e le relative procedure informatizzate che supportano l'attività di trattamento dei dati di propria competenza rispondano ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza;

- verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'Interessato fornisce di propria iniziativa.

In particolare, i Responsabili e Sub-Responsabili del trattamento che effettuano operazioni di trattamento finalizzate alla gestione, protezione e manutenzione dei sistemi informativi e dei programmi informatici dovranno assicurare al Titolare del trattamento che tali sistemi e programmi siano preconfigurati, in ossequio al già citato principio della "privacy by default", riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, così da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Art.20 - Le misure di sicurezza

Il Titolare ed i Responsabili del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare, così come previsto dalle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati e amministrazione digitale, ogni misura di sicurezza necessaria per assicurare un livello sufficiente di sicurezza dei dati personali trattati.
Tali soggetti, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.
Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e/o la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- la capacità di ripristinare tempestivamente disponibilità e accesso dei dati personali in caso di incidente;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento sia in modalità analogica che automatizzata;

Nel valutare l'adeguato livello di sicurezza si tiene conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
Tutti coloro che trattano dati per conto dell'ASL Taranto possono trattare dati personali solo se autorizzati e istruiti in tal senso dall'Azienda stessa.
L'accesso ad ogni procedura informatica è consentito solo se congruente con il trattamento di dati per il quale il collaboratore dell'ASL Taranto è stato precedentemente designato Incaricato del trattamento ed è consentito soltanto utilizzando apposite credenziali di autorizzazione composte da uno username, attribuito dall'Amministratore di Sistema di competenza, e da una password.
La richiesta di rilascio delle credenziali per accedere alla procedura informatica, una volta sottoscritta dal Responsabile del trattamento, è inoltrata all'Amministratore di Sistema di competenza che, una volta attribuite le relative credenziali, la inoltra al Data Protection Officer presso la cui struttura sono depositati anche gli originali degli atti di nomina ad Incaricato.
Il Data Protection Officer verifica la congruenza della nomina ad incaricato con la richiesta di rilascio delle credenziali e segnala ogni eventuale anomalia.
La password è strettamente personale e a nessun titolo può essere comunicata a terzi; della sua riservatezza risponde personalmente il singolo Incaricato del trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati è tenuto a comunicare agli Amministratori di Sistema e al Data Protection Officer la data di cessazione dell'incarico al trattamento dei dati da parte del suo collaboratore.
Spetta al Dipartimento delle Risorse Umane comunicare al Data Protection Officer e per tramite suo agli Amministratori di Sistema gli aggiornamenti e le variazioni relative al personale (cessazioni, sostituzioni, incarichi, aspettative, assenze prolungate per almeno 180 gg, trasferimenti, ecc.) che comportano una modifica al sistema delle autorizzazioni al trattamento dei dati personali.

Art.21 - Le misure di sicurezza per i trattamenti di dati personali affidati a soggetti esterni

I Responsabili e gli eventuali Sub-Responsabili esterni del trattamento devono adottare, ancor prima di effettuare il trattamento dei dati, e devono poi dimostrare di aver adottato, ogni misura di sicurezza necessaria a garantire la protezione dei dati in loro possesso e ogni eventuale altra specifica istruzione impartita dall'Azienda.
Essi devono, inoltre, come attività propedeutica al trattamento dei dati, compilare e inviare al Data Protection Officer un registro dei trattamenti sulla scorta di quello adottato dall'Azienda o, qualora ne abbiano già uno nel loro utilizzo, integrato dalle informazioni loro mancanti e previste dal Registro dei Trattamenti della ASL Taranto.
Qualora il Responsabile del trattamento utilizzi strumenti informatici forniti dall'ASL Taranto, è tenuto a trasmettere copia degli atti di designazione a Incaricati al Data Protection Officer che provvederà ad attivare le procedure necessarie al rilascio delle relative credenziali di accesso.
Il mancato rispetto da parte del Responsabile del trattamento di misure di sicurezza adeguate a contenere o prevenire rischi che possano riguardare i dati oggetto dell'affidamento può costituire titolo per la rescissione del rapporto sottostante e per chiedere un eventuale risarcimento del danno.

Art.22 - La sicurezza dei sistemi di archiviazione

Gli archivi che custodiscono i dati di cui è titolare del trattamento l'ASL Taranto, cartacei e digitali, devono essere collocati in locali non esposti a rischi ambientali così come previsto dalle disposizioni generali in materia di sicurezza e da quelle specifiche per la protezione del patrimonio informativo aziendale in tema di Continuità Operativa, Conservazione Sostitutiva e Disaster Recovery.
La documentazione archiviata, anche digitalmente, che riporta dati personali è conservata soltanto per il tempo previsto dalla legge e poi sottoposta a scarto di archivio o cancellata definitivamente.
Il Responsabile del Trattamento, attenendosi alle indicazioni del Data Protection Officer ed alle disposizioni e Procedure Aziendali vigenti, attiva i meccanismi necessari a garantire l'accesso selezionato ai dati e l'accesso controllato ai locali dove questi sono collocati mediante registrazione degli accessi esclusivamente negli orari di servizio dell'archivio.
I supporti non cartacei contenenti dati personali (supporti informatici, magnetici, videoregistrazioni effettuate nell'ambito dell'attività clinica, bobine di microfilm, immagini iconografiche), devono essere conservati e custoditi con le modalità indicate per gli archivi cartacei nei modi e termini previsti dalla normativa vigente.
Gli archivi cartacei e digitali sono oggetto di trattamento da parte del Responsabile del trattamento dei dati di competenza, che deve assicurarne la riservatezza, protezione ed integrità per tutto il tempo in cui ne mantiene la disponibilità.
L'accesso agli archivi cartacei aziendali deve essere formalmente autorizzato da parte dei Responsabili del trattamento; relativamente agli archivi digitali, il rilascio di tale autorizzazione è di competenza dell'Amministratore di Sistema, previa indicazione del Responsabile del Trattamento e comunicazione al Data Protection Officer.
Per quanto riguarda la documentazione cartacea facente parte dell'archivio aziendale storico e/o di deposito, in conformità a quanto disposto dal Ministero per i beni Culturali ed Ambientali con l'apposito Massimario di scarto per gli archivi degli Enti Sanitari, l'ASL Taranto predispone periodicamente un piano di scarto d'archivio, approvato con apposita deliberazione.
L'ASL Taranto, relativamente agli archivi informatizzati di dati, facendo seguito alle disposizioni vigenti in tema di protezione dati e amministrazione digitale, avvalendosi del Data Protection Officer (in stretta collaborazione con il SIA), e dei suoi Responsabili del trattamento dei dati e degli Amministratori di Sistema, adotta idonee procedure di:

- salvataggio periodico degli archivi di dati personali;
- misure di contenimento dei virus/malware informatici e di protezione perimetrale da cyberattacchi alle infrastrutture ICT aziendali;
- disaster recovery e continuità operativa;
- conservazione sostitutiva.

Art.23 - La violazione dei dati personali (data breach)

In caso di violazione della sicurezza che possa comportare gravi rischi per la perdita e/o la diffusione di dati personali custoditi presso i sistemi informatici aziendali (data breach), l'Azienda mette in atto tutte le opportune attività per scongiurare e arginare il problema.
Il responsabile del trattamento informa il titolare del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione.
Viene data comunicazione al Garante tramite il responsabile della protezione dei dati, senza ingiustificato ritardo, e comunque entro 72 ore dalla scoperta dell'accadimento a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali rappresenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
La notifica all'autorità deve:

- descrivere la natura della violazione dei dati personali compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- descrivere le probabili conseguenze della violazione dei dati personali;
- descrivere le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del titolare del trattamento per porre rimedio alla violazione dei dati personali e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Qualora non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive, senza ulteriore ingiustificato ritardo.
Quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un **rischio elevato** per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento **comunica la violazione all'Interessato** senza ingiustificato ritardo.
Non è richiesta la comunicazione all'interessato se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- il titolare del trattamento ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la **cifratura** o la **pseudonimizzazione**;
- il titolare del trattamento ha **successivamente adottato misure** atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
- la comunicazione richiederebbe **sforzi sproporzionati**. In tal caso, si procede invece a una comunicazione pubblica o a una misura simile, tramite la quale gli interessati sono informati con analoga efficacia.

Il Titolare del trattamento documenta qualsiasi violazione dei dati personali in un apposito Registro delle violazioni di dati personali, comprese le circostanze a essa relative, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio; tale documentazione è utile all'autorità di controllo per riscontrare il rispetto delle indicazioni di legge.

Art.24 - I limiti alla conservazione dei dati personali

L'ASL Taranto assicura l'adozione di apposite misure e procedure attraverso le quali:

- si proceda alla distruzione dei dati personali, una volta terminato il limite minimo di conservazione dei documenti analogici e digitali e dei dati personali in questi riportati;
- siano smaltiti gli apparati hardware o supporti rimovibili di memoria con modalità che non rendano possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare l'ASL Taranto;
- il riutilizzo di apparati di memoria o hardware sia effettuato con modalità tali da assicurare che non sia possibile accedere ad alcun dato personale di cui è titolare l'ASL Taranto.

Art.25 - Attività di verifica e controllo dei trattamenti di dati personali

Il Data Protection Officer o personale da questi individuato, procede alla verifica periodica del rispetto delle misure di legge e delle ulteriori disposizioni impartite durante le operazioni di trattamento dei dati da parte dei Responsabili e eventuali Sub-Responsabili, Amministratori di Sistema e Incaricati del trattamento.
Il Data Protection Officer programma e rende note le attività di verifica e controllo e tiene un registro dei controlli effettuati, delle eventuali rilevazioni, note, disposizioni. In caso di rilevazione di criticità nei trattamenti, deve essere riportata la data entro la quale deve essere effettuato un nuovo controllo.

Art.26 - La formazione

L'ASL Taranto, inserisce nel proprio Piano Annuale di Formazione iniziative atte ad assicurare la formazione finalizzata al continuo aggiornamento del DPO, dei Responsabili, dei Referenti privacy, degli Incaricati, degli Amministratori di Sistema e del personale di nuova assunzione sui temi della protezione dei dati personali e sui diritti, doveri ed adempimenti previsti dalla normativa vigente.
Il Titolare, i Responsabili e i Sub-Responsabili del trattamento sono comunque tenuti ad assicurare la formazione continua degli Incaricati e degli Amministratori di Sistema che svolgono attività di trattamento di dati personali. Tali attività devono sempre essere debitamente documentate e dovrà esserne interessato il DPO aziendale.

Art.27 - Notificazioni e Comunicazioni al Garante

Le notificazioni di qualsiasi tipo al Garante sono effettuate a cura del DPO, così come indicato al punto e) dell'art.39 GDPR, previa acquisizione di tutte le necessarie informazioni che saranno fornite da ogni Struttura competente richiedente la notificazione.

Art.28 - Uso delle apparecchiature di videosorveglianza

L'installazione di apparecchiature di videosorveglianza è autorizzata dal Titolare previo accordo con le organizzazioni e rappresentanze sindacali, solo quando ciò sia strettamente indispensabile per l'esercizio delle attività assistenziali o didattiche, ovvero per la sicurezza delle persone e delle attrezzature (monitoraggio delle persone ricoverate, controllo di corridoi, di sale di attesa, dei reparti o di altri locali, di spazi esterni, delle porte di accesso agli edifici) e non siano attuabili o sufficienti altre misure di sorveglianza.
Il trattamento dei dati personali con le apparecchiature di videosorveglianza è effettuato nel rispetto della dignità e dell'immagine delle persone, delle norme a tutela dei lavoratori e delle prescrizioni del Garante.
Il Titolare fornisce al Responsabile del trattamento le istruzioni necessarie sulle modalità di trattamento dei dati raccolti con le apparecchiature di videosorveglianza, sulle misure di sicurezza da osservare, nonché sull'informativa da fornire agli utenti, agli operatori e alle altre persone che a qualsiasi titolo accedono agli spazi sorvegliati, in relazione alle finalità e alla tipologia del sistema di sorveglianza.

Art.29 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica la normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e amministrazione digitale.
L'ASL Taranto si riserva, inoltre, di adeguare, modificare o integrare il testo del presente Regolamento qualora necessario per motivi organizzativi e/o nel caso in cui la normativa e le direttive sopra citate lo rendano opportuno e si doterà progressivamente degli strumenti operativi (Linee guida, procedure, istruzioni, circolari, modulistica, etc.) necessari alla piena attuazione delle misure previste dal presente Regolamento.

Art.30 – Comunicazioni

Le comunicazioni verso il DPO aziendale devono essere riportate attraverso i seguenti canali:

- posta ordinaria: Azienda Sanitaria Locale Taranto, viale Virgilio n.31 – 70121, Taranto
- telefono: 099.7786137

- mail: dpo@asl.taranto.it
- pec: dpo.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

GLOSSARIO

a) **«dato personale»**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
b) **«trattamento»**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
c) **«limitazione di trattamento»**: il contrassegno dei dati personali conservati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
d) **«profilazione»**: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
e) **«pseudonimizzazione»**: il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
f) **«archivio»**: qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
g) **«titolare del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
h) **«responsabile del trattamento»**: la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
i) **«incaricato»**: persona fisica autorizzata dal Titolare o dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento;
j) **«interessato»**: la persona fisica, giuridica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
k) **«destinatario»**: il soggetto che riceve la comunicazione dei dati;
l) **«terzo»**: la persona fisica o giuri dica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
m) **«consenso dell'interessato»**: qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell'interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
n) **«violazione dei dati personali»**: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

o) **«dati genetici»**: i dati personali relativi alle caratteristiche genetiche ereditarie o acquisite di una persona fisica che forniscono informazioni univoche sulla fisiologia o sulla salute di detta persona fisica, e che risultano in particolare dall'analisi di un campione biologico della persona fisica in questione;
p) **«dati biometrici»**: i dati persona li ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici;
q) **«dati relativi alla salute»**: i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute;
r) **«dati identificativi»**: i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
s) **«dati sensibili»**: fanno parte dei ***dati particolari*** dell'interessato. Nello specifico riguardano i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. I dati di salute non possono essere diffusi. I dati sensibili sono oggetto di comunicazione anche verso soggetti pubblici solo se prevista da disposizioni di legge o di regolamento;
t) **«dato anonimo»**: il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
u) **«comunicazione»**: il dare conoscenza dei dati personali ad uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
v) **«blocco»**: la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento.
w) **«Garante per la protezione dei dati personali»**: l'autorità pubblica indipendente deputata al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;
x) **«Amministratore di sistema»**: figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di sistemi di elaborazione o sue componenti (es. amministratore di rete, di database, sicurezza, etc.).
y)

RIFERIMENTI

- D.L. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR = General Data Protection Regulation) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione;
- D.L: n.82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale";
- Provvedimento 27/11/2008 del Garante Privacy recante "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema";
- L. n.241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- D.L. n.33/2013, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Linee guida sulla protezione dei dati personali introdotte dal gruppo di lavoro articolo 29 per la protezione dei dati (WP 29);
- Linee guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 (WP 248) adottate il 4 aprile 2017 - Versione successivamente emendata e adottata il 4 ottobre 2017
- Linee guida sulla valutazione d'impatto nella protezione dei dati (DPIA) e sul determinare se il trattamento è "suscettibile di provocare un alto rischio" ai fini del regolamento 2016/679

- Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e Dossier sanitario del 16 luglio 2009;
- Linee guida in materia di Dossier sanitario del 4 giugno 2015;
- DLgs.101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”.
- Nuove Faq del Garante per la Protezione dei Dati sul Responsabile della Protezione dei dati (RPD) in ambito pubblico (in aggiunta a quelle adottate dal Gruppo Art. 29 in Allegato alle Linee guida sul RPD) https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7322110